



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2450

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

modificazione della deliberazione n. 206 del 26 febbraio 2016 concernente la disciplina volta a regolare il ricorso all'indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia

Il giorno **29 Dicembre 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Ritenuto opportuno – a seguito di più approfondite valutazioni di ordine tecnico - procedere a integrare la disciplina attuativa del comma 8 dell'articolo 31 della legge di contabilità provinciale afferente il ricorso alle operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia, adottata con deliberazione della Giunta provinciale n. 206 del 26 febbraio 2016;

riconosciuto, in particolare, che le indicazioni che si propongono con la presente deliberazione sono indirizzate a definire misure più particolari di verifica e di controllo in ordine all'ammissibilità delle operazioni di indebitamento degli enti strumentali della Provincia, ai fini di una più rigorosa tutela del sistema finanziario provinciale,

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto l'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità),
- visto l'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13
- a voti unanimi espressi in forma di legge

#### DELIBERA

1. di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, la disciplina per il ricorso a operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia di cui all'allegato A al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'allegato di cui al punto 1. sostituisce integralmente l'allegato A approvato con la deliberazione n. 206 del 26 febbraio 2016;
3. di dare atto che il riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 206 del 16 febbraio 2016 riportato al punto 8 della Sezione I delle direttive alle società di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 del 24 novembre 2016 è sostituito con il riferimento alla presente deliberazione.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## **Allegato parte integrante**

Allegato A)

Disciplina per il ricorso ad operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia

### **1) Requisiti**

Requisiti che le operazioni di indebitamento devono soddisfare per poter essere contratte dai singoli enti strumentali:

- a) devono essere finalizzate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003;
- b) non possono prevedere il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza nè possono essere emesse in valuta estera;
- c) la durata di ogni singola operazione, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 30 anni; è ammessa la contrazione di operazioni non garantite dalla Provincia o da altri enti territoriali di durata inferiore a 5 anni stipulate per il rifinanziamento di operazioni già poste in essere alla data di efficacia del presente provvedimento, al fine di conseguire l'allineamento della durata complessiva delle operazioni di indebitamento con la durata dei contributi provinciali in annualità che finanziano le operazioni medesime;
- d) il relativo piano di ammortamento deve assicurare una durata non superiore alla vita utile degli investimenti cui sono finalizzate le risorse. Il presente vincolo vale anche nel caso di operazioni di rifinanziamento di precedenti operazioni, intendendosi che la vita utile dell'investimento non deve essere inferiore alla durata complessiva dell'operazione principale e dei relativi rifinanziamenti. Al riguardo va tenuto conto che tale durata complessiva non può essere superiore agli eventuali contributi provinciali in annualità finalizzati alle operazioni di indebitamento;
- e) il relativo piano di ammortamento deve risultare sostenibile per l'ente e compatibile con il permanere dell'equilibrio di bilancio.
- c) devono essere effettuate nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento previsti dagli ordinamenti dei singoli enti, nonché nel rispetto di eventuali ulteriori disposizioni a cui sono soggetti gli enti stessi;
- d) devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale, previa valutazione effettuata da Cassa del Trentino ai sensi della lettera e ter), comma 01 dell'articolo 8bis della LP. 13/1973, sulla sostenibilità delle operazioni di indebitamento, sulla base della procedure definite ai punti 2) e 3).

Non è inoltre ammessa la stipulazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

### **2) Procedura per l'autorizzazione, da parte della Giunta provinciale, alla contrazione di operazioni di indebitamento da parte dei propri enti strumentali diversi da Cassa del Trentino S.p.a.**

- Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Giunta provinciale avviene previa acquisizione di una valutazione da parte di Cassa del Trentino S.p.a. circa la sostenibilità finanziaria delle operazioni di indebitamento.
- L'ente interessato all'operazione di indebitamento, diverso da Cassa del Trentino, deve presentare la richiesta di autorizzazione sia alla competente struttura provinciale che a Cassa del Trentino medesima.
- La richiesta di autorizzazione alla contrazione di operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali, diversi da Cassa del Trentino, deve essere corredata:

1. dalla descrizione dell'investimento che l'ente intende realizzare con le risorse derivanti dall'operazione di indebitamento, dando atto della coerenza dello stesso con la programmazione provinciale;
  2. da un prospetto che riporti le modalità di finanziamento dell'investimento, con evidenza della quota di risorse da recuperare con l'operazione di indebitamento. Con riferimento all'aspetto in esame l'ente dovrà altresì motivare la scelta di ricorrere ai mercati finanziari rispetto ad altre modalità di finanziamento;
  3. dall'illustrazione delle principali caratteristiche della prevista operazione di indebitamento;
  4. da una dichiarazione che il piano di ammortamento del debito ha una durata non superiore alla vita utile dell'investimento. In caso di operazioni di rifinanziamento di precedenti operazioni, la dichiarazione deve attestare che la durata complessiva dell'operazione principale e dei relativi rifinanziamenti è inferiore alla vita utile dell'investimento;
  5. da un quadro dimostrativo afferente la sostenibilità del debito in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio dell'ente, fermo restando il concorso dello stesso al perseguimento degli equilibri di finanza pubblica richiesto dalla Provincia. In particolare, l'ente deve dimostrare la capacità di rimborsare la quota interessi e il capitale senza pregiudicare l'equilibrio economico del proprio bilancio e i propri livelli di operatività. A tal fine l'ente indica anche le risorse destinate al rimborso del debito, che possono essere costituite dai flussi generati dall'investimento per il quale si intende contrarre il finanziamento, da entrate proprie, da eventuali contributi concessi dalla Provincia o da altri enti o soggetti pubblici, nonché da qualsiasi altra tipologia di entrata;
  6. con riferimento alla sostenibilità dell'operazione di indebitamento, in relazione ai profili evidenziati al precedente punto 4), la richiesta è corredata da un parere del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale dell'ente. L'organo di controllo attesta altresì che l'operazione è effettuata nel rispetto di eventuali limiti per il ricorso all'indebitamento previsti dall'ordinamento del singolo ente nonché nel rispetto di eventuali ulteriori disposizioni a cui è soggetto l'ente medesimo.
- La richiesta può riguardare una singola operazione di indebitamento, ovvero più operazioni finalizzate al medesimo investimento. In tale caso gli elementi di cui ai precedenti punti da 1. a 6. possono essere forniti anche a livello cumulativo.
  - Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia avviene previa acquisizione del parere di Cassa del Trentino. Cassa del Trentino deve rilasciare alla Provincia il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla contrazione dell'operazione. Ai fini dell'effettuazione della propria valutazione in ordine all'operazione di indebitamento, Cassa del Trentino può richiedere all'ente ogni ulteriore dato o informazione utile, richiesta che deve essere trasmessa, per conoscenza, anche alla Provincia. In tale caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino alla presentazione da parte dell'ente interessato, a Cassa del Trentino e alla Provincia, della documentazione richiesta.
  - Cassa del Trentino, tenuto conto anche di quanto espresso dal collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale dell'ente, valuterà l'operazione con riferimento alla relativa sostenibilità sotto il profilo finanziario. Tale valutazione ha inoltre l'obiettivo di perseguire una gestione attiva e dinamica del debito e degli asset e di beneficiare di particolari congiunture del mercato finanziario, minimizzando così gli oneri di provvista finali per il sistema pubblico provinciale. In tale aspetto, Cassa del Trentino potrà proporre all'ente eventuali modalità diverse di strutturazione dell'operazione, dandone comunicazione alla Provincia in sede di rilascio del proprio parere.
  - Ferma restando in capo all'ente la responsabilità sotto ogni profilo dell'operazione di indebitamento, qualora l'ente non disponga delle professionalità idonee a strutturare la medesima, lo stesso può chiedere supporto a Cassa del Trentino previa regolazione dei necessari rapporti finanziari secondo quanto previsto dalla Convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia e Cassa del Trentino.

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti devono produrre alla competente struttura provinciale, al Dipartimento Affari finanziari e a Cassa del Trentino un report relativo alle singole operazioni di indebitamento contratte successivamente al 1° gennaio 2016, che indichi - in relazione alle quote dei finanziamenti impiegati - gli investimenti a cui sono state destinate, in osservanza di quanto previsto dal precedente paragrafo 1). Su richiesta della Provincia, le medesime informazioni dovranno essere fornite anche con riferimento a diversi periodi e scadenze.

### **3) Procedura per l'autorizzazione, da parte della Giunta provinciale, alla contrazione di operazioni di indebitamento da parte di Cassa del Trentino**

Tenuto conto del ruolo di Cassa del Trentino di soggetto deputato a coordinare il livello di indebitamento dell'intero sistema territoriale provinciale integrato nonché dell'elevato livello di competenze e professionalità specifiche nel settore finanziario di cui la Società dispone:

1. Cassa del Trentino valuta direttamente la sostenibilità economico-patrimoniale e finanziaria delle operazioni di indebitamento che intende strutturare e, tenuto conto del parere espresso dal proprio Collegio sindacale con riferimento alla sostenibilità dell'operazione di indebitamento in relazione ai profili evidenziati al punto 5) del precedente paragrafo, ne comunica gli esiti alla competente struttura provinciale in sede di richiesta di autorizzazione all'indebitamento. L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale;
2. rimane in capo a Cassa del Trentino la responsabilità sotto ogni profilo dell'operazione di indebitamento;

In sede di rilascio dell'autorizzazione alla contrazione dell'operazione di indebitamento, la Provincia vincola l'impiego delle relative risorse al finanziamento di investimenti la cui vita utile è superiore alla durata del piano di ammortamento dell'operazione medesima. Nel caso di operazioni di rifinanziamento di precedenti operazioni, la Provincia vincola l'impiego delle risorse al finanziamento di investimenti la cui vita utile è superiore alla durata complessiva dell'operazione principale e dei relativi rifinanziamenti. Conseguentemente Cassa del Trentino, prima di erogare quote di risorse acquisite mediante operazioni di indebitamento, provvede ad acquisire dagli enti beneficiari una dichiarazione che attesti che la vita utile dell'investimento è superiore alla durata del piano di ammortamento del debito o della durata complessiva dell'operazione di indebitamento principale e dei relativi rifinanziamenti.

Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, Cassa del Trentino trasmette al Dipartimento Affari finanziari un report relativo alle singole operazioni di indebitamento contratte successivamente al 1 gennaio 2016 che indichi - in relazione alle quote dei finanziamenti impiegati - gli investimenti a cui sono destinate, nonché la sussistenza della dichiarazione degli enti beneficiari circa la destinazione a investimenti conformi a quanto previsto al paragrafo 1). Le medesime informazioni dovranno essere fornite con altre tempistiche e con riferimento ad altre date qualora richiesto.

Il report trasmesso entro il 15 aprile 2017 include anche la rendicontazione delle operazioni di indebitamento contratte nel 2016 e delle quote dei finanziamenti impiegati nel corso del medesimo esercizio. A tale fine Cassa del Trentino provvede anche con la collaborazione degli enti beneficiari interessati.

### **4) Altre disposizioni**

Per le operazioni di indebitamento rispetto alle quali viene richiesto il rilascio di una garanzia da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 31 della l.p. 7/1979, l'autorizzazione all'indebitamento può essere rilasciata contestualmente all'autorizzazione per il rilascio della garanzia, ferme restando le eventuali condizioni previste dal medesimo atto.

Nel caso in cui Cassa del Trentino ricorra ad un programma di emissioni obbligazionarie che prevede il coinvolgimento della Provincia in qualità di garante, il provvedimento con cui viene autorizzato il rilascio della garanzia sull'intero programma, prevede che il perfezionamento dell'autorizzazione interviene con riferimento alle singole operazioni di indebitamento mediante apposite deliberazioni della Giunta provinciale da adottare nel rispetto dei criteri stabiliti dal paragrafo 3).